

REGOLAMENTO (CE) N. 1260/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 838/2004 relativo a misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto riguarda il regime di importazione delle banane nella Comunità.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 838/2004 della Commissione⁽³⁾, sono state adottate le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione al regime d'importazione derivante dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Per assicurare l'approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, tale regolamento fissa su base transitoria un quantitativo aggiuntivo rispetto ai contingenti aperti per l'importazione di prodotti originari di tutti i paesi terzi dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93, alle stesse condizioni tariffarie, per il periodo dal 1º maggio al 31 dicembre 2004.
- (3) A titolo transitorio, ai fini del rilascio di una prima parte di titoli d'importazione all'inizio di maggio 2004, con il regolamento (CE) n. 838/2004 sono state adottate le disposizioni necessarie per la determinazione di un quantitativo di riferimento provvisorio per gli operatori tradi-

zionali e di un'assegnazione provvisoria per gli operatori non tradizionali. Scopo di tale fissazione è consentire alle autorità nazionali competenti di effettuare i controlli e le verifiche dei documenti giustificativi presentati dagli operatori, di correggere le dichiarazioni rese in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 414/2004 della Commissione⁽⁴⁾ o delle disposizioni nazionali aventi la stessa finalità adottate dai nuovi Stati membri e, ove del caso, di rettificare in tempo utile, prima dell'apertura di una nuova parte del quantitativo aggiuntivo, le comunicazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento o dalle disposizioni nazionali adottate a tale scopo dai nuovi Stati membri.

- (4) Al termine dei controlli effettuati dagli Stati membri di concerto con la Commissione e sulla base dei dati consolidati notificati, è opportuno disporre, per il periodo dal 1º maggio al 31 dicembre 2004, che le autorità nazionali competenti fissino, a seconda dei casi, il quantitativo di riferimento specifico degli operatori tradizionali o l'assegnazione specifica degli operatori non tradizionali. Date le difficoltà incontrate dagli operatori tradizionali per ottenere copia delle prove richieste dell'immissione in libera pratica nel paese di destinazione, è opportuno prevedere che tale quantitativo di riferimento specifico sia stabilito per mezzo dei documenti previsti all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 414/2004, quale modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004.
- (5) Al fine di gestire il quantitativo aggiuntivo stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 838/2004, è necessario fissare i coefficienti da applicare ai quantitativi globali comunicati dagli Stati membri e prevedere inoltre la fissazione del coefficiente di adattamento che le competenti autorità devono applicare al quantitativo individuale di ciascun operatore per il periodo dal 1º maggio al 31 dicembre 2004.
- (6) È opportuno fissare il quantitativo disponibile per il rilascio di una seconda parte di titoli per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri a partire dal luglio 2004 e stabilire le modalità relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli.
- (7) Occorre precisare le modalità applicabili alla gestione del quantitativo aggiuntivo per l'ultimo trimestre 2004.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).

⁽³⁾ GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 6.3.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17).